

LEGGE 4/2018 REGIONE PIEMONTE

Art. 32.

(Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9)

1.

L' articolo 5 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007) è sostituito dal seguente: "

Art. 5

(*Riduzione dell'IRAP delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale*)

1.

L'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che si occupano esclusivamente di assistenza educativa sociale e sanitaria è determinata, fino al 2018, nel 2,25 per cento e, a decorrere dal periodo di imposta 2019, è azzerata.

2.

L'aliquota dell'IRAP per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, previste dall' articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), ad esclusione dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo e delle cooperative sociali indicate all' articolo 3, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003), è determinato, a decorrere dal periodo di imposta 2019, nel 2,9 per cento.

3.

L'aliquota dell'IRAP per i centri di servizio del volontariato, previsti dall' articolo 61 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) è determinata, a decorrere dal periodo di imposta 2019, nel 3 per cento.

4.

Il minor gettito è compensato con una riduzione di pari importo della previsione di entrata relativa all'IRAP, titolo 1, tipologia 101, categoria 120 del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.